



# COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

**OGGETTO:** IMU. Determinazioni anno 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTUNO**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco in forma ibrida (presenza e videoconferenza) nel rispetto delle normativa vigente e degli indirizzi contenuti nella delibera C.C. n. 12/2022, si è riunito in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	
FERRARIS GIORGIO	SINDACO	SÌ	IN SEDE
VINAI ITALO	VICE SINDACO	SÌ	IN SEDE
MICHELIS DANILA	ASSESSORE	SÌ	IN SEDE
MAO ENZO	CONSIGLIERE	SÌ	IN SEDE
MAO CHRIS	CONSIGLIERE	SÌ	IN VIDEOCONFERENZA
VINAI GIANNI	CONSIGLIERE	NO	
DANI FAUSTO	CONSIGLIERE	SÌ	IN SEDE
BALSAMO DANIELA	CONSIGLIERE	SÌ	IN VIDEOCONFERENZA
BENZO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	SÌ	IN SEDE
BALBIS MANUEL	CONSIGLIERE	NO	
BOSIA ERMANNO	CONSIGLIERE	NO	
<b>Totale presenti:</b>		8	
<b>Totale assenti:</b>		3	

Assiste in videoconferenza quale Segretario il Sig. GERVASI Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 pubblicata in G.U. il 30/12/2019 all'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – cui è demandata l'individuazione delle fattispecie predeterminate per le quali i comuni possono differenziare le aliquote dell'IMU e, conseguentemente, la specificazione delle modalità di elaborazione e trasmissione a questo Dipartimento del prospetto delle aliquote di cui al successivo comma 757 – non è stato ancora emanato, pertanto la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU per l'anno 2022 non può essere redatta mediante l'elaborazione del prospetto di cui al comma 757;

Viste le aliquote IMU 2021 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, nel modo seguente:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,50 per mille;
- 2) unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) aliquota agevolata pari al 4,60 per mille
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e D5, C1 e C3 aliquota pari al 9,60 per mille
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60
- 7) terreni agricoli: esenti ai sensi dell'art.1 comma 758 L.160/2019;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60.

Dato atto, inoltre, delle seguenti esenzioni per l'anno 2022:

- gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con cui si è differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;

Vista, inoltre, la Legge 25/02/2022 n. 15 con cui detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18/05/2021 immediatamente eseguibile;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  
F.to (FERRARIS Giorgio)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (FERRARIS Giorgio)

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

#### DELIBERA

- Di confermare per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'IMU deliberate con atto consiliare n. 3 del 22/03/2021, esecutivo ai sensi di legge e pertanto prevedere per:
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,50 per mille;
  - unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) aliquota agevolata pari al 4,60 per mille
  - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e D5, C1 e C3 aliquota pari al 9,60 per mille
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60
  - terreni agricoli: esenti ai sensi dell'art.1 comma 758 L.160/2019;
  - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60.
- Di prendere atto che per l'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti IMU per legge;

E successivamente, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 8
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERVASI Mario

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 07-giu-2022 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 07-giu-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERVASI Mario

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GERVASI Mario

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GERVASI Mario